

Schema di contratto per la fornitura di energia elettrica e servizi associati

Sommario

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI	4
1.01 Premesse	4
1.02 Allegati	4
Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO.....	4
2.01 Entità e tipologia della fornitura.....	4
2.02 Importo contrattuale.....	4
2.03 Durata del Contratto	4
Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA.....	4
3.01 Modifiche all’elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura.....	4
3.02 Trattamento dati	5
Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE	5
4.01 Accesso alla rete	5
4.02 Costi integrativi dell’energia elettrica	5
4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento	5
Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI.....	5
5.01 Formazione dei prezzi unitari dell’energia elettrica e dei relativi servizi.....	5
5.02 Connessioni con l’estero e CIP6/92.....	6
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE.....	6
6.01 I.V.A.	6
6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari	6
Articolo 7 - PAGAMENTI	6
7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare.....	6
7.02 Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi.....	7
7.03 Modalità di presentazione delle fatture.....	7
7.04 Tempi di pagamento.....	7
7.05 Ritardato pagamento delle fatture.....	7
7.06 Pagamento con R.I.D. o SEPA Direct Debit.....	7
7.07 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	8
Articolo 8 - COMUNICAZIONI	8
8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità	8
8.02 Comunicazioni tra le Parti.....	8

Articolo 9 - GARANZIE.....	8
9.01 Cauzione definitiva del fornitore.....	8
9.02 Garanzie di fornitura.....	8
Articolo 10 - FORZA MAGGIORE	8
10.01 Danni per cause di forza maggiore.....	8
Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	9
11.01 Divieto di cessione del Contratto	9
Articolo 12 - RECESSO.....	9
12.01 Risoluzione consensuale del Contratto	9
12.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore	9
Articolo 13 - CONTROVERSIE	9
13.01 Foro competente.....	9
Articolo 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
Articolo 15 - ALLEGATI.....	10
15.01	
"Allegato1_Schema_di_Contratto_Fornitura_Energia_elettrica_Emiliambiente_Anagrafica_consumi"	
.....	10
15.02 "Allegato 2" Servizi al Contratto di fornitura energia elettrica di Emiliambiente SpA.....	10
15.03 "Allegato 3" Dichiarazione di conoscenza e impegno di conformità al D.lgs 231/2001	10

Il giorno __ del mese di _____ dell'anno 201_ tra il Sig. _____ in qualità di _____ di Emiliambiente Spa con sede in Via Gramsci 1/b - 43036 FIDENZA (Parma) Italy, P.Iva e Cod. Fisc. 02504010345 di seguito indicato come cliente ed il Sig. _____ in qualità di _____ della società _____ risultata aggiudicataria della gara di fornitura in oggetto di seguito indicato come fornitore si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.

1.01 Premesse

I prezzi unitari dell'energia elettrica applicati al presente Contratto tra il Fornitore - risultato Aggiudicatario della gara - ed Emiliambiente S.p.a., cliente, sono quelli offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara.

1.02 Allegati

- "Allegato 1 allo Schema di Contratto_ Anagrafica consumi";
- "Allegato 2 allo Schema di Contratto_ Servizi al Contratto fornitura energia elettrica Emiliambiente";
- "Allegato 3 allo Schema di Contratto_ Dichiarazione di conoscenza e di impegno di conformità al D.Lgs. 231/2001"

Il presente Contratto viene redatto in modalità elettronica mediante scrittura privata

Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

2.01 Entità e tipologia della fornitura

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi, da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari pattuiti - di seguito indicati e riportati all'Articolo 5 - in quantità tale da soddisfare il fabbisogno del Cliente. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno del Cliente, in relazione ai punti di fornitura di cui all'Allegato 1, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire al Cliente, potendo la quantità complessiva annua di energia elettrica subire variazioni massime del 20% (tanto in più quanto in meno).

2.02 Importo contrattuale

L'importo convenzionalmente attribuito al presente Contratto è di € _____ ed attiene al costo complessivo dell'energia elettrica, e dei relativi servizi, completo di tutte le componenti del prezzo come meglio definite nel successivo punto 5.01. Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del Contratto, variazioni in più o meno a seconda dell'andamento dei consumi del Cliente in conseguenza ad interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura, comunque entro i limiti massimi di consumo stabiliti nel precedente punto 2.01. Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti del Cliente alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico del Cliente da disposizioni dell'AEEGSI o degli altri Enti regolatori del mercato.

2.03 Durata del Contratto

Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del 01.01.2019 e termina alle ore 24:00 del 31.12.2019.

Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA

3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura

L'elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati in all'Allegato 1 è indicativo dello stato della struttura di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso Cliente per effetto dell'aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad

accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all'Allegato 1, necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente, senza che ciò costituisca motivo per l'applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto; i prezzi di cui al punto 5.01 sono pertanto da intendersi comprensivi anche della totalità degli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti dall'AEEGSI; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1.

3.02 Trattamento dati

Il Fornitore si impegna a trattare i dati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) anche ai fini della fatturazione e del controllo dei prelievi.

Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE

4.01 Accesso alla rete

L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.

4.02 Costi integrativi dell'energia elettrica

I costi relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte, che per le utenze del mercato libero sono a carico del Cliente nella misura stabilita dall'AEEGSI, sono anticipati dal Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Cliente.

4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento

Il Cliente autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:

- di trasporto con l'impresa distributrice competente territorialmente;
- di dispacciamento per i punti di fornitura.

Il Fornitore invierà a seguito dell'aggiudicazione il proprio schema di mandato per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l'Impresa distributrice competente territorialmente.

Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI

5.01 Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica e dei relativi servizi

I prezzi unitari di cui al presente Contratto sono formati da una componente "di base" e da una componente "integrativa".

Il prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE) sono pertanto ottenuti dalla somma dei prezzi unitari di base e dei prezzi unitari integrativi definiti come segue:

a) prezzi unitari base dell'energia elettrica (PUB) pari al costo dell'energia elettrica - al netto delle perdite - con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92, agli oneri di sbilanciamento (è esclusa l'ammissibilità delle richieste di previsioni di prelievo), agli oneri relativi alle quote di CO₂, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multi-oraria F1, F2 ed F3; mono-oraria F0), ed alla totalità degli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione. Detti prezzi (PUB) sono oggetto dell'offerta di gara di cui alle premesse;

b) prezzi unitari integrativi dell'energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte.

Detti costi, nella misura stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico (AEEGSI) per il mercato libero, saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.

I prezzi unitari base (PUB offerto) offerti dal Fornitore in sede di gara da applicarsi ai corrispondenti quantitativi di energia elettrica di spettanza del Cliente – di cui all’Allegato 1 -, differenziati per tensione di prelievo, sono i seguenti:

- misurazione MULTI-ORARIA

fascia oraria	Prezzo unitario
F1	
F2	
F3	

- misurazione MONO-ORARIA

fascia oraria	Prezzo unitario
F0	

I prezzi unitari contrattuali di base (PUB offerto) dell’energia elettrica, derivanti dall’applicazione del ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, sono da intendersi fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto e non potranno essere oggetto di nessun tipo di aggiornamento, variazione o indicizzazione, Il prezzi unitari dell’energia elettrica (PUE), di cui al presente Contratto, sono determinati sommando alle suddette componenti “di base” dei prezzi unitari (PUB), le componenti “integrative” dei prezzi unitari (PUI) stimati, a titolo indicativo e previsionale - ma non impegnativi ai fini del presente Contratto - pari a circa il 50,0% degli stessi prezzi unitari dell’energia elettrica (PUE).

L’importo convenzionale complessivo dell’energia elettrica attribuito al presente Contratto si ottiene dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari PUE (ottenuto come prodotto del PUB offerto per il coefficiente 2,22) – come sopra definiti - per i corrispondenti quantitativi di energia elettrica di spettanza del Cliente riportati in Allegato 1.

5.02 Connessioni con l’estero e CIP6/92

Il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l’estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti di cui al successivo Articolo 10. Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.

Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE

6.01 I.V.A.

Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell’IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Legge.

6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari

Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario.

Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell’altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell’adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.

Articolo 7 - PAGAMENTI

7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare.

Di norma, per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, come risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale. Allo scopo, è fatto obbligo al Fornitore di energia elettrica di sottoscrivere idoneo contratto col distributore locale per la messa a disposizione dei dati di tele lettura per tutti i contatori di utenza.

Tali dati dovranno in ogni caso essere messi a disposizione (senza riaggregazioni ovvero per ogni singolo pod e filtraggi ovvero senza tralasciare punti di prelievo o voci di prelievo, ovvero il dato fornito deve essere completo ed esaustivo per la verifica del prelievo di energia elettrica attiva e reattiva e potenza e dell'imponibile fatturato per ogni singolo pod.) del Cliente stesso, di norma entro il 25 del mese successivo ai prelievi per usi di ottimizzazione dei consumi.

Nel caso in cui il flusso informatico contenga consumi stimati, al fine di minimizzare le fatturazioni in acconto ed i relativi conguagli, il Fornitore dovrà accettare eventuali dati di autolettura messi a disposizione dal Cliente entro il 14 del mese (o il primo giorno lavorativo successivo), normalmente con tabelle Excel o formato file concordato e, sulla base di questi emettere le relative fatture mensili.

Il Fornitore potrà emettere fatture in acconto utilizzando i seguenti criteri:

- a) sulla base delle eventuali autoletture fornite dal cliente;
- b) per un volume mensile di consumo pari a quello risultante dalla documentazione a base di gara;
- c) per le forniture con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, con un valore di potenza prelevata pari al 70% della potenza disponibile contrattualmente.
- d) altro criterio comunicato e accettato dal cliente prima del primo ciclo attivo di fatturazione.

7.02 Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi

Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto, il distributore locale provveda a contabilizzare le quantità erogate non più nella fascia indifferenziata F0 ma differenziate per fascia F1, F2 e F3, resta inteso che il fornitore di energia elettrica dovrà immediatamente adeguare per tali utenze le modalità di fatturazione e di applicazione dei prezzi unitari, restando inteso che le quantità complessive totalizzate contrattuali di energia rimarranno costanti (salvo le tolleranze ammesse) indipendentemente dalla fascia F0, F1, F2 e F3.

7.03 Modalità di presentazione delle fatture

La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese n+1 per la fornitura del mese n. Il fornitore emetterà mensilmente, per i consumi elettrici della totalità delle utenze, da una fattura (di norma) ad un massimo di tre fatture, riferite ai consumi del mese precedente. Fatturazione a parte verrà effettuata per i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, etc.

La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, in conformità al successivo punto 8.02, con le seguenti modalità:

- a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all'Allegato 4 al disciplinare di gara per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell'Allegato 1..
- b. trasmissione della fattura in formato cartaceo, e/o in formato pdf tramite posta elettronica certificata, indicando gli estremi dell'invio dei dati in formato elettronico di cui alla precedente lettera a.

7.04 Tempi di pagamento

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione completa e conforme al presente Articolo 7; in caso di presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta od altro), i 30 giorni utili per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione conforme al presente Articolo 7.

7.05 Ritardato pagamento delle fatture

In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui al punto 7.04, il Cliente è gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al precedente punto 7.04, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura.

7.06 Pagamento con R.I.D. o SEPA Direct Debit

Nel caso in cui il Cliente autorizzi un'Azienda di credito a provvedere al pagamento delle fatture periodiche di cui all'Articolo 7 del presente Contratto, il fornitore invierà modulo di delega da utilizzarsi per il pagamento (R.I.D.). In alternativa al pagamento con R.I.D., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, il Cliente si riserva di provvedere ai pagamenti di cui sopra a mezzo di addebiti diretti da effettuarsi con il sistema "SEPA Direct Debit" (Single Euro Payment Area - Direct Debit) - o equivalente - previo inserimento dei codici CPV e CIG da parte del Fornitore.

7.07 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 - COMUNICAZIONI

8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità

Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempimenti. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva (per gli adempimenti a lui imputabili) il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norma di Legge in materia di servizi elettrici.

8.02 Comunicazioni tra le Parti

Il Responsabile Tecnico del Fornitore è individuato nella persona del Sig. _____ con sede a _____ in via _____ n.____, tel. _____ numero di fax _____, n. di cellulare _____ email _____. Il Responsabile Tecnico del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Cliente si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all'applicazione del presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Cliente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:

a. il flusso informatico dei dati di cui all'Allegato 4 del disciplinare di gara, relativo alla totalità dei punti di fornitura del Cliente di cui all'Allegato 1, e l'immagine della corrispondente fattura devono essere inviati all'attenzione del Sig. _____ al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.emiliambiente.it

b. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla sede operativa di Fidenza, Via Gramsci, 1/B all'attenzione del Sig. _____.

In materia di trattamento dei dati, ai sensi dell'art.28 del GDPR, il Fornitore individua quale Responsabile il Sig. _____.

Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A.R. (indirizzata al Cliente o al Fornitore) in anticipo rispetto alla data di loro modifica.

Articolo 9 - GARANZIE

9.01 Cauzione definitiva del fornitore

Non sono richieste garanzie da parte del Cliente né da parte del Fornitore.

9.02 Garanzie di fornitura

Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto.

Articolo 10 - FORZA MAGGIORE

10.01 Danni per cause di forza maggiore

Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) - come previsto al punto 8.02 -, assicurandosi che l'informazione sia stata effettivamente presa in carico dal Cliente.

È fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione - informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 che - in gran parte dei casi - sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.

Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra Parte.

Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

11.01 Divieto di cessione del Contratto

È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.

Articolo 12 - RECESSO

12.01 Risoluzione consensuale del Contratto

Il Contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale.

12.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente

Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti.

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di trenta giorni nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;
- b) prelievi fraudolenti di energia.

12.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto.

In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno - di cui a punto 2.01 - presso altro fornitore, maggiorate di una percentuale fissa del 10% (dieci per cento) per spese generali, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 13 - CONTROVERSIE

13.01 Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di Parma.

Articolo 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto *ipso iure*, con le consequenziali di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di seguito indicati, da considerare come integralmente trascritti:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 12 - RECESSO.

Letta, approvata, sottoscritta

F.TO DIGITALMENTE IL CLIENTE IL FORNITORE
(EmiliAmbiente S.p.A.)

(_____)

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 12 - RECESSO.

F.TO DIGITALMENTE IL CLIENTE IL FORNITORE

(EmiliAmbiente S.p.A.)

(_____)

Articolo 15 - ALLEGATI

15.01 "Allegato 1 allo Schema di Contratto_ Anagrafica consumi"

15.02 "Allegato 2 allo Schema di Contratto_ Servizi al Contratto fornitura energia elettrica Emiliambiente";

15.03 "Allegato 3 allo Schema di Contratto_ Dichiarazione di conoscenza e di impegno di conformità al D.Lgs. 231/2001"

Si dà atto che l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia cartacea dell'atto e relativi allegati conservata agli atti di EmiliAmbiente S.p.A.